REGOLAMENTO (CE) N. 1169/97 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1997

recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi [1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 3, paragrafo 4, e gli articoli 6 e 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 2202/96 ha istituito un regime di aiuti per le organizzazioni di produttori che consegnano all'industria di trasformazione taluni agrumi raccolti nella Comunità, elencati nell'articolo 1 del suddetto regolamento;

considerando che per garantire un'applicazione uniforme del regime occorre definire le campagne di commercializzazione degli agrumi;

considerando che, allo scopo di agevolare il funzionamento del regime, è necessario che sia conosciuta dalle autorità competenti ogni organizzazione di produttori che commercializza la produzione di agrumi dei suoi membri, dei membri di altre organizzazioni di produttori e di singoli produttori e che intenda beneficiare del regime di aiuti; che occorre altresì che le imprese di trasformazione che sottoscrivano contratti con queste organizzazioni di produttori comunichino alle autorità competenti gli elementi necessari per garantire il corretto funzionamento del regime;

considerando che il regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi è fondato su contratti che vincolano, da un lato, le organizzazioni di produttori riconosciute o prericonosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [2] e, dall'altro, le imprese di trasformazione; che le organizzazioni di produttori possono anche agire in alcuni casi come aziende di trasformazione; che occorre tuttavia precisare il tipo e la durata dei contratti e gli elementi che devono figurarvi ai fini dell'applicazione del regime di aiuti;

considerando che, per ogni prodotto di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2202/96, i contratti devono essere stipulati prima dell'inizio della campagna, sia per consentire alle organizzazioni di produttori di definire una programmazione, sia per garantire l'approvvigionamento regolare delle imprese di trasformazione; che tuttavia, per conferire a tale regime la massima efficacia, è opportuno autorizzare i contraenti a modificare, mediante clausole aggiuntive ed entro un certo limite, i quantitativi inizialmente previsti nei contratti;

considerando che esiste uno stretto legame tra la materia prima consegnata all'industria di trasformazione e il prodotto finito ottenuto; che questa materia prima deve pertanto rispondere a determinati requisiti minimi;

considerando che nelle domande di aiuto o di anticipi per ciascun prodotto devono figurare tutti gli elementi necessari per verificarne la regolarità;

considerando che, per garantire la corretta applicazione del regime di aiuti, le organizzazioni di produttori e le imprese di trasformazione devono comunicare le informazioni opportune e tenere aggiornata una documentazione adeguata ai fini di ispezioni o di controlli ritenuti necessari;

considerando che per la gestione del regime di aiuti occorre definire procedure di controllo fisico e documentale per le consegne e trasformazioni, imporre che venga eseguito un numero sufficientemente rappresentativo di verifiche delle domande di aiuto o di anticipi e stabilire determinate sanzioni nei confronti delle organizzazioni di produttori e delle imprese di trasformazione che non abbiano rispettato la regolamentazione, segnatamente in caso di false dichiarazioni o di mancata trasformazione dei prodotti consegnati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento devono sostituire quelle del regolamento (CE) n. 3338/93 della Commissione, del 3 dicembre 1993, che stabilisce le modalità d'applicazione dei regolamenti (CE) n. 3119/93 e (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, riguardo alle misure intese a promuovere la trasformazione di taluni agrumi e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2251/96 [4]; che occorre pertanto abrogare detto regolamento;

considerando che per agevolare il passaggio dal vecchio al nuovo regime sono necessarie misure transitorie eccezionali per le arance e i limoni consegnati all'industria all'inizio della campagna 1997/1998;

[1] GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 49.
[2] GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.
[3] GU n. L 299 del 4. 12. 1993, pag. 26.
[4] GU n. L 302 del 26. 11. 1996, pag. 17.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Definizioni e campagne di commercializzazione

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

a) «singolo produttore», il produttore di agrumi destinati alla trasformazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2202/96;

b) «organizzazioni di produttori», le organizzazioni di produttori di cui agli articoli 11 e 13 del regolamento (CE) n. 2200/96 e i gruppi di produttori prericonosciuti ai sensi dell'articolo 14 del medesimo;

c) «trasformatore», qualsiasi impresa di trasformazione che gestisce a fini economici, sotto la propria responsabilità, uno o più stabilimenti dotati di impianti per l'elaborazione di uno o più prodotti elencati nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2202/96, nonché qualsiasi associazione o unione di imprese di trasformazione, legalmente costituita e riconosciuta da uno Stato membro.

Articolo 2

1. Le campagne di commercializzazione ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96, qui di seguito denominate «campagne», hanno la seguente durata:

a) dal 1° ottobre al 30 settembre per

— le arance dolci,

— i mandarini, le clementine e i satsuma,

— i pompelmi e i pomeli;

b) dal 1° giugno al 31 maggio per i limoni.

2. L'aiuto alle organizzazioni di produttori che consegnano mandarini, clementine e satsuma è concesso soltanto per i prodotti conferiti all'industria di trasformazione nel corso del periodo dal 1° ottobre al 30 giugno.

CAPO II

Contratti

Articolo 3

1. I contratti di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2202/96, sui quali si fonda il regime di aiuti (in prosieguo: «i contratti», sono stipulati per iscritto. Essi sono stipulati separatamente per ciascuno dei prodotti di base indicati all'articolo 1 del suddetto regolamento e recano un numero d'identificazione. Essi possono assumere una delle forme seguenti:

a) contratti che vincolano un'organizzazione di produttori e un trasformatore;

b) impegno di conferimento, quando l'organizzazione di produttori agisce come trasformatore.

2. I contratti riguardano:

a) l'intera campagna di cui trattasi nel caso di contratti di campagna;

b) almeno tre campagne nel caso di contratti pluriennali, a norma dell'articolo 3 paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 2202/96.

Per quanto riguarda le clementine, vengono stilati contratti distinti per ciascuna delle due destinazioni possibili: succo e segmenti.

3. Nei contratti viene indicato segnatamente quanto segue:

a) il nome e l'indirizzo dell'organizzazione di produttori firmataria;

b) il nome e l'indirizzo del trasformatore;

c) il quantitativo di materie prime da consegnare per la trasformazione, suddiviso per campagna nel caso dei contratti pluriennali;

d) il calendario delle consegne ai trasformatori, per trimestre di consegna a partire dall'inizio della campagna;

e) l'obbligo, per i trasformatori, di trasformare i quantitativi consegnati nell'ambito del contratto di cui trattasi;

f) il prezzo da pagare all'organizzazione di produttori per la materia prima, eventualmente differenziato secondo la varietà e il periodo di consegna; il pagamento può essere eseguito solo mediante trasferimento bancario o postale;

g) le indennità previste in caso d'inadempimento da parte dei contraenti, con particolare riferimento all'inadempimento delle obbligazioni di consegnare e di accettare i quantitativi contrattuali.

4. Nel caso di contratti di campagna, il prezzo di cui al paragrafo 3, lettera f) può essere modificato, col mutuo consenso delle parti, mediante le clausole aggiuntive scritte di cui all'articolo 5, paragrafo 2 e unicamente per i quantitativi supplementari fissati in tali clausole.

5. I contratti pluriennali possono riguardare nel contempo la produzione dei membri dell'organizzazione di produttori che sottoscrive il contratto e la produzione dei membri di altre organizzazioni di produttori qualora si applichi l'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto 3, secondo e terzo trattino del regolamento (CE) n. 2200/96.

6. Per essere ammissibili all'aiuto di cui alla tabella 2 dell'allegato del regolamento (CE) n. 2202/96, i quantitativi consegnati nell'ambito dei contratti di trasformazione pluriennali sono, per ciascun contratto, per ciascun prodotto considerato e per ciascuna campagna, almeno pari a quanto segue:

— 300 tonnellate nella campagna 1997/1998,
— 500 tonnellate nella campagna 1998/1999,
— 750 tonnellate nella campagna 1999/2000,
— 1 000 tonnellate a partire dalla campagna 2000/2001.

7. Nel caso di contratti pluriennali, il prezzo di cui al paragrafo 3, lettera f) per ciascuna campagna è già stabilito all'atto della sottoscrizione del contratto. Tuttavia, il prezzo da applicare per una determinata campagna potrà essere soggetto a revisione col mutuo consenso delle parti tramite una clausola aggiuntiva al contratto, stilata anteriormente al 1° giugno della campagna di cui trattasi per i limoni e anteriormente al 1° novembre della campagna di cui trattasi per gli altri prodotti.

8. Gli Stati membri possono adottare disposizioni supplementari in merito ai contratti, con particolare riguardo alle indennità che il trasformatore o l'organizzazione di produttori deve versare in caso di inadempimento delle obbligazioni.

Articolo 4

Quando un'organizzazione di produttori agisce anche come trasformatore, il contratto relativo alla produzione dei suoi membri si considera concluso dopo che sono state trasmesse all'autorità competente, entro il termine di cui all'articolo 6, le seguenti informazioni:

a) l'estensione totale della superficie su cui è coltivata la materia prima;

b) la stima del raccolto totale;

c) il quantitativo destinato alla trasformazione, suddiviso per tipo di contratti;

d) il calendario delle consegne di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera d);

e) l'impegno delle organizzazioni di produttori di trasformare i quantitativi consegnati nell'ambito del contratto.

Articolo 5

1. I contratti sono conclusi entro le seguenti date:

a) il 1° novembre per le arance, i mandarini, le clementine, i satsuma, i pompelmi e i pomeli;

b) il 15 maggio per i limoni.

2. Per i contratti di campagna, i quantitativi previsti nel calendario delle consegne di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), possono essere modificati mediante clausole aggiuntive scritte. Tali clausole recano il numero d'identificazione del contratto cui si riferiscono. Esse sono stipulate entro il 15 del mese che precede il trimestre di consegna considerato. Per ogni trimestre di consegna, i quantitativi da consegnare fissati nelle clausole aggiuntive non possono divergere di oltre il 40 % dai quantitativi fissati inizialmente nel contratto per lo stesso trimestre. I quantitativi consegnati dai nuovi membri di cui all'articolo 8, paragrafo 5 sono compresi in queste clausole.

3. Per i contratti pluriennali, i quantitativi previsti per ciascuna campagna all'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), possono essere modificati mediante clausole aggiuntive scritte. Tali clausole recano il numero d'identificazione del contratto cui si riferiscono. Esse sono stipulate anteriormente al 1° giugno della campagna di cui trattasi per i limoni e anteriormente al 1° novembre della campagna di cui trattasi per gli altri prodotti. Per ogni campagna, i quantitativi da consegnare fissati nelle clausole aggiuntive non possono divergere di oltre il 40 % dai quantitativi fissati inizialmente nel contratto per la stessa campagna. I quantitativi da consegnare per ciascun periodo di consegna sono adattati conseguentemente.

Articolo 6

1. L'organizzazione di produttori trasmette un esemplare di ciascun contratto e delle eventuali clausole aggiuntive all'organismo designato dallo Stato membro in cui sono raccolte le materie prime e, se del caso, all'organismo designato dallo Stato membro in cui è prevista la trasformazione. Detti esemplari devono pervenire alle autorità competenti entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione del contratto o delle clausole aggiuntive ed entro cinque giorni lavorativi dall'inizio delle consegne.

Il totale dei quantitativi che figurano in tutti i contratti sottoscritti da un'organizzazione di produttori non può in alcun caso essere superiore, per prodotto, alla stima della produzione destinata alla trasformazione fatta dalla stessa organizzazione di produttori in applicazione dell'articolo 8.

2. In circostanze eccezionali debitamente comprovate, gli Stati membri possono accettare contratti e clausole aggiuntive pervenuti alle autorità competenti dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 1, a condizione che tale trasmissione tardiva non renda impossibili i controlli.

CAPO III

Informazioni da comunicare

Articolo 7

1. Le organizzazioni di produttori che intendano beneficiare dell'aiuto previsto all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2202/96 e i trasformatori che intendano sottoscrivere contratti con dette organizzazioni, ne informano l'organismo designato dallo Stato membro in cui le materie prime saranno raccolte e, se del caso, l'organismo designato dallo Stato membro in cui avrà luogo la trasformazione, entro trenta giorni prima dell'inizio della campagna. Essi comunicano in tale occasione le informazioni richieste dallo Stato membro di cui trattasi, necessarie per la gestione e il controllo del regime di aiuti. Fra queste informazioni figura in ogni caso la capacità oraria di estrazione, pastorizzazione e concentrazione di ogni unità di trasformazione.

Gli Stati membri possono decidere che tali comunicazioni:

a) siano fatte soltanto dalle nuove organizzazioni di produttori, o dai nuovi trasformatori, qualora le informazioni relative alle altre organizzazioni o agli altri trasformatori siano già disponibili;

b) si riferiscano ad una sola campagna, a più campagne o a un periodo illimitato.

2. Per ogni campagna, le organizzazioni di produttori e i trasformatori comunicano alle autorità competenti, con almeno cinque giorni di anticipo, la settimana in cui iniziano le consegne e la trasformazione. Tale obbligo si reputa adempiuto, se le organizzazioni di produttori e i trasformatori forniscono la prova di aver inviato la comunicazione almeno otto giorni lavorativi prima del termine suddetto.

3. In casi eccezionali e debitamente motivati, gli Stati membri possono accettare comunicazioni delle organizzazioni di produttori e dei trasformatori pervenute dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 2. In tal caso non è concesso tuttavia alcun aiuto alle organizzazioni di produttori per i quantitativi già consegnati o in corso di consegna per i quali, secondo le autorità competenti, non è possibile un adeguato controllo sui requisiti prescritti per la concessione dell'aiuto.

Articolo 8

1. L'organizzazione di produttori firmataria dei contratti di trasformazione trasmette all'organismo designato dallo Stato membro in cui le materie prime saranno raccolte, le seguenti informazioni per ciascun prodotto:

a) l'estensione totale della superficie su cui sono coltivati i prodotti, ripartita per produttore associato, con i riferimenti dei dati catastali delle parcelle di cui trattasi o un'indicazione riconosciuta equivalente dall'organismo di controllo;

b) la stima del raccolto totale;

c) la stima del quantitativo destinato alla trasformazione.

2. Le organizzazioni di produttori o i singoli produttori di cui trattasi forniscono le informazioni previste al paragrafo 1 all'organizzazione di produttori firmataria del contratto, che le trasmette all'organismo designato dallo Stato membro, qualora l'organizzazione di produttori:

a) commercializzi la produzione destinata alla trasformazione dei membri di altre organizzazioni di produttori, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto 3, secondo e terzo trattino del regolamento (CE) n. 2200/96,

e/o

b) ammetta a beneficiare del regime di aiuti singoli produttori ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2202/96,

3. Per poter beneficiare dell'aiuto, le organizzazioni di produttori e i singoli produttori di cui al paragrafo 2 sottoscrivono accordi con l'organizzazione di produttori firmataria del contratto.

Questi accordi riguardano l'intera produzione agrumicola consegnata alla trasformazione dalle suddette organizzazioni di produttori e dai singoli produttori di cui trattasi e recano almeno i seguenti elementi:

a) numero di campagne oggetto dell'accordo;

b) quantitativi da consegnare alla trasformazione, ripartiti per produttore, per prodotto e per periodo di consegna ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera d);

c) effetti della violazione dell'accordo.

4. Entro quindici giorni prima dell'inizio della campagna di cui trattasi per i limoni ed entro trenta giorni dopo tale inizio per gli altri prodotti, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, sono trasmesse, unitamente ad una copia degli accordi di cui al paragrafo 3, all'organismo designato dallo Stato membro in cui le materie prime sono raccolte.

5. Qualora un produttore aderisca ad un'organizzazione di produttori successivamente alle date di cui al paragrafo 4, le informazioni menzionate ai paragrafi 1 e 2 e, se del caso, gli accordi di cui al paragrafo 3 sono trasmessi, per quanto riguarda il nuovo membro, all'organismo indicato al paragrafo 4 entro trenta giorni dalla data a partire dalla quale la sua adesione ha efficacia.

CAPO IV

Materie prime

Articolo 9

I prodotti consegnati dalle organizzazioni di produttori ai trasformatori nell'ambito di un contratto devono rispondere ai requisiti minimi fissati nell'allegato.

Articolo 10

1. Le organizzazioni di produttori notificano, entro le ore 12 del giorno lavorativo precedente, ogni consegna all'organismo designato dallo Stato membro in cui le materie prime sono raccolte e, se del caso, all'organismo designato dallo Stato membro in cui viene eseguita la trasformazione. Nella notificazione si specifica in particolare il quantitativo da consegnare, l'identificazione precisa del mezzo di trasporto utilizzato e il numero d'identificazione del contratto al quale si riferisce la consegna. La notificazione è inoltrata per via elettronica e l'organismo destinatario ne conserva traccia scritta per almeno tre anni.

L'organismo competente può chiedere le informazioni supplementari che ritiene necessarie per il controllo fisico delle consegne.

Qualora i dati di cui al primo comma vengano modificati dopo la loro notificazione, sono notificati secondo le stesse modalità della notificazione iniziale prima della partenza per la consegna.

2. Al momento dell'entrata nello stabilimento di trasformazione di una partita consegnata nell'ambito di un contratto, viene rilasciato un certificato di consegna che precisa quanto segue:

a) la data e l'ora dello scarico;

b) l'identificazione precisa del mezzo di trasporto utilizzato;

c) il numero d'identificazione del contratto al quale la partita si riferisce;

d) il peso lordo e netto della partita;

e) la conformità della materia prima ai requisiti minimi previsti nell'allegato.

Il certificato di consegna è redatto in quattro esemplari. Esso viene firmato dal trasformatore, o dal suo rappresentante, e dall'organizzazione di produttori, o dal suo rappresentante. Le firme sono precedute dalla menzione manoscritta «per accordo». Ogni certificato reca un numero d'identificazione.

Il trasformatore e l'organizzazione di produttori conservano un esemplare ciascuno del certificato di consegna. Un esemplare è trasmesso immediatamente dall'organizzazione di produttori agli organismi di cui al paragrafo 1, a fini di controllo.

3. Qualora una partita appartenga, totalmente o parzialmente, a produttori di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b), l'organizzazione di produttori firmataria dei contratti trasmette una copia del certificato previsto al paragrafo 2 del presente articolo a ciascuna organizzazione di produttori interessata e ai singoli produttori in causa.

4. Per ogni mese ed entro il dieci del mese successivo, le organizzazioni di produttori notificano all'organismo designato dallo Stato membro in cui le materie prime sono raccolte e, se del caso, all'organismo designato dallo Stato membro in cui viene eseguita la trasformazione, i quantitativi consegnati, suddivisi per partita e per prodotto. Per i quantitativi consegnati nell'ambito di contratti viene eseguita una ripartizione per contratto e secondo l'importo dell'aiuto corrispondente.

Articolo 11

1. Per ogni mese ed entro il dieci del mese successivo, i trasformatori che sottoscrivono contratti con le organizzazioni di produttori notificano all'organismo designato dallo Stato membro in cui le materie prime sono state raccolte e, se del caso, all'organismo designato dallo Stato membro in cui viene eseguita la trasformazione, le informazioni seguenti per ogni prodotto:

a) il quantitativo di prodotti ricevuti per ciascuna partita e per ciascun contratto nonché il quantitativo di prodotti ricevuti al di fuori del contratto;

b) i quantitativi di succo ottenuti, ripartiti secondo il grado di concentrazione espresso in gradi Brix, precisando i quantitativi ottenuti da partite consegnate nell'ambito di contratti;

c) la resa media in succo, espressa in peso, della materia prima e la concentrazione del succo, espressa in gradi Brix;

d) i quantitativi di segmenti ottenuti, precisando i quantitativi ottenuti da partite consegnate nell'ambito di contratti;

e) i quantitativi di ciascuno degli altri prodotti finiti e sottoprodotti ottenuti, precisando i quantitativi ottenuti da partite consegnate nell'ambito di contratti;

f) i quantitativi di scarti ottenuti e la loro destinazione, precisando i quantitativi ottenuti da partite consegnate nell'ambito di contratti.

I quantitativi sono espressi in peso netto.

Le notificazioni sono firmate dal trasformatore che ne attesta in tal modo la veridicità.

2. Entro quarantacinque giorni dalla fine delle operazioni di trasformazione della campagna, i trasformatori comunicano all'organismo di cui al paragrafo 1, per ciascun prodotto quanto segue:

a) i quantitativi ricevuti, ripartiti per prodotto finito e sottoprodotto ottenuti;

b) i quantitativi ricevuti nell'ambito dei contratti, ripartiti per periodo di consegna e per tipo di contratto, vale a dire di campagna e pluriennale;

c) i quantitativi ricevuti nell'ambito dei contratti, ripartiti per prodotto finito e sottoprodotto ottenuti;

d) i quantitativi di ciascun prodotto finito e sottoprodotto ottenuti dai quantitativi di cui alla lettera a); per il succo, tali quantitativi sono ripartiti secondo il grado di concentrazione, espresso in gradi Brix;

e) i quantitativi di ciascun prodotto finito e sottoprodotto ottenuti dai quantitativi di cui alla lettera c); per il succo, tali quantitativi sono ripartiti secondo il grado di concentrazione, espresso in gradi Brix;

f) i quantitativi di ciascun prodotto finito e sottoprodotto in giacenza alla fine delle operazioni di trasformazione della campagna.

I quantitativi sono espressi in peso netto.

3. Se il contratto è stato sottoscritto da un'associazione o unione di trasformatori, le notificazioni di cui al paragrafo 1 e le comunicazioni di cui al paragrafo 2 sono eseguite per ogni membro dell'associazione o dell'unione.

CAPO V

Domande di aiuto

Articolo 12

Le domande di aiuto sono presentate dall'organizzazione di produttori all'organismo designato dallo Stato membro nel cui territorio le materie prime sono state raccolte. Per ogni campagna, queste domande sono presentate entro le date seguenti:

a) il 5 luglio della campagna successiva per i limoni,

b) il 15 agosto della campagna in corso per i mandarini, le clementine e i satsuma,

c) il 15 novembre della campagna successiva per le arance, i pompelmi e i pomeli.

Per un prodotto di base determinato può essere presentata una sola domanda di aiuto per campagna. Per le clementine vengono presentate domande di aiuto distinte per ciascuna destinazione possibile: succo e segmenti.

Articolo 13

Le domande di aiuto recano in particolare quanto segue:

a) il nome e l'indirizzo del richiedente;

b) i numeri d'identificazione dei contratti di trasformazione nell'ambito dei quali il prodotto è stato consegnato, precisando se si tratta di contratti pluriennali o di contratti di campagna;

c) il quantitativo di prodotto consegnato nell'ambito dei contratti, comprese eventuali clausole aggiuntive, ripartito per contratto, per periodo di consegne e secondo l'importo dell'aiuto corrispondente;

d) la parte dei quantitativi di cui alla lettera c) che ha beneficiato del pagamento di un anticipo a norma dell'articolo 14 e l'ammontare dell'anticipo ricevuto;

e) il quantitativo di prodotto consegnato al di fuori del contratto nel corso della campagna ripartito in base ai periodi di consegna previsti all'articolo 3, paragrafo 3, lettera d);

f) i prezzi medi praticati, da un lato, per i prodotti consegnati nell'ambito di contratti, distinguendo i contratti pluriennali da quelli di campagna e, dall'altro, per gli altri prodotti consegnati al di fuori di un contratto;

g) una dichiarazione dell'organizzazione di produttori attestante che il prodotto consegnato di cui alla lettera c) risponde ai requisiti minimi fissati in allegato.

Articolo 14

1. Per le arance, i mandarini, le clementine, i satsuma e i limoni consegnati nell'ambito di contratti di trasformazione, l'organizzazione di produttori può presentare una domanda di anticipo dell'aiuto, per prodotto e per periodo di consegna.

La domanda di anticipo dell'aiuto può riguardare un solo prodotto di base. Per le clementine vengono presentate domande di anticipi distinte per ciascuna delle destinazioni possibili: succo e segmenti.

Le domande di anticipi sono presentate entro trenta giorni dalla fine del periodo considerato.

2. L'ammontare dell'anticipo è pari al 70 % degli importi degli aiuti previsti nell'allegato del regolamento (CE) n. 2202/96.

3. Ogni domanda il anticipo reca almeno le informazioni indicate all'articolo 13, lettera a), b) e g), nonché il quantitativo di prodotti consegnati durante il periodo di consegna in causa nell'ambito dei contratti, comprese le eventuali clausole aggiuntive. Tale quantitativo è suddiviso per contratto e secondo l'importo dell'aiuto corrispondente.

4. L'anticipo è versato all'organizzazione di produttori, per il quantitativo consegnato durante il periodo di consegna considerato, entra trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

5. Qualora dalle comunicazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, primo comma, lettera a), si constati un rischio di superamento dei limiti di trasformazione fissati dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2202/96, la Commissione può ridurre la percentuale di cui al paragrafo 2 del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 2200/96.

Articolo 15

1. L'organismo competente dello Stato membro in cui la materia prima è stata raccolta versa l'aiuto o l'anticipo non appena l'organismo di controllo dello Stato membro in cui viene effettuata la trasformazione ha constatato che i prodotti oggetto della domanda di aiuto o di anticipo sono stati consegnati all'industria di trasformazione.

Qualora la trasformazione abbia luogo in un altro Stato membro, questo fornisce allo Stato membro in cui la materia prima è stata raccolta la prova dell'effettiva consegna del prodotto.

Non è concesso alcun aiuto per i quantitativi per i quali non è stato possibile eseguire il necessario controllo del rispetto delle condizioni di concessione dell'aiuto. In particolare, non viene concesso alcun aiuto prima dell'informazione comunicata dalla Commissione agli Stati membri, secondo l'articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, e, in caso di superamento dei limiti di trasformazione, prima dell'adozione di una decisione a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2202/96.

2. Entro i quindici giorni lavorativi successivi alla ricezione dell'aiuto o dell'anticipo, l'organizzazione di produttori versa integralmente, tramite trasferimento bancario o postale, gli importi ricevuti ai suoi membri o, qualora si applichi il disposto dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera c) punto 3, secondo e terzo trattino del regolamento (CE) n. 2200/96, ai membri delle altre organizzazioni di produttori e/o ai singoli produttori interessati. Nella fattispecie di cui all'articolo 4 del presente regolamento, il pagamento può essere effettuato tramite accredito.

CAPO VI

Controlli e sanzioni

Articolo 16

1. Le organizzazioni di produttori che consegnano prodotti all'industria di trasformazione tengono un registro per ciascun prodotto consegnato. Nei registri figurano almeno le indicazioni seguenti:

a) per i quantitativi consegnati nell'ambito di contratti pluriennali:

 i) le partite consegnate, per giorno di consegna, e il numero d'identificazione del contratto a cui si riferiscono;

 ii) il peso netto di ogni partita consegnata e il numero d'identificazione del certificato di consegna corrispondente;

b) per i quantitativi consegnati nell'ambito di contratti di campagna:

 i) le partite consegnate, per giorno di consegna, e il numero d'identificazione a cui si riferiscono;

 ii) il peso netto di ogni partita consegnata e il numero d'identificazione del certificato di consegna corrispondente;

 iii) i quantitativi totali consegnati, per giorno di consegna, ripartiti secondo l'aiuto applicabile;

c) per i quantitativi consegnati al di fuori di un contratto:

 i) le partite consegnate, per giorno di consegna, e il nome e l'indirizzo del trasformatore;

 ii) il peso netto di ogni partita consegnata.

2. L'organizzazione di produttori è soggetta alle ispezioni o controlli ritenuti necessari dalle autorità competenti e tiene tutti i registri supplementari prescritti da queste autorità per i controlli che giudicano necessari.

3. Gli Stati membri possono stabilire la forma materiale dei registri di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 17

1. I trasformatori tengono un registro per ciascun prodotto acquistato. Nei registri figurano almeno le indicazioni seguenti:

a) per i quantitativi acquistati presso organizzazioni di produttori nell'ambito di contratti:

 i) le partite ricevute, per giorno di consegna, e il numero d'identificazione del contratto a cui si riferiscono;

 ii) il peso netto di ogni partita ricevuta e il numero d'identificazione del certificato di consegna corrispondente, nonché l'identificazione precisa del mezzo di trasporto utilizzato;

b) per gli altri quantitativi acquistati:

 i) le partite ricevute, per giorno di consegna, e il nome e l'indirizzo del venditore;

 ii) il peso netto di ogni partita ricevuta;

c) i quantitativi di succo ottenuti giornalmente, ripartiti secondo il grado di concentrazione espresso in gradi Brix, precisando i quantitativi ottenuti da partite consegnate nell'ambito di contratti;

d) i quantitativi di segmenti ottenuti giornalmente, precisando i quantitativi ottenuti da partite consegnate nell'ambito di contratti di trasformazione;

e) i quantitativi di ciascuno degli altri prodotti finiti e sottoprodotti ottenuti giornalmente, precisando i quantitativi ottenuti da partite consegnate nell'ambito di contratti;

f) i quantitativi di scarti ottenuti giornalmente e la loro destinazione;

g) i quantitativi di ogni prodotto finito e sottoprodotto acquistati giornalmente dal trasformatore, con l'indicazione del nome e dell'indirizzo del venditore; per il succo tali quantitativi sono ripartiti secondo il grado di concentrazione, espresso in gradi Brix;

h) i quantitativi di ogni prodotto finito e sottoprodotto che lasciano giornalmente lo stabilimento del trasformatore, con l'indicazione del nome e dell'indirizzo del destinatario; per il succo tali quantitativi sono ripartiti secondo il grado di concentrazione, espresso in gradi Brix; queste indicazioni possono figurare nel registro sotto forma di riferimento a documenti giustificativi che esistono altrove, sempre che tali documenti contengano le informazioni summenzionate;

i) i quantitativi di prodotti finiti e sottoprodotti in giacenza alla fine della campagna, ripartiti per prodotto finito e sottoprodotto.

I quantitativi sono espressi in peso netto.

2. Il trasformatore conserva, durante i cinque anni successivi alla fine della campagna di trasformazione di cui trattasi, le prove del pagamento di tutte le materie prime acquistate nell'ambito del contratto o delle eventuali clausole aggiuntive. Egli conserva inoltre, per cinque anni, la prova del pagamento o della vendita di qualsiasi prodotto finito o sottoprodotto trasformato da esso acquistato o venduto.

3. Il trasformatore è soggetto alle ispezioni o controlli ritenuti necessari dalle autorità competenti e tiene tutti i registri supplementari prescritti da queste autorità per i controlli che giudicano necessari.

4. Gli Stati membri possono stabilire la forma materiale dei registri di cui ai paragrafi 1 e 3.

Articolo 18

1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento. A tale scopo, salve le disposizioni del titolo VI del regolamento (CE) n. 2200/96, eseguono segnatamente i controlli di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. Presso tutte le organizzazioni di produttori sono eseguiti controlli fisici e documentali che riguardano, per ogni prodotto, per ogni campagna e per ogni organizzazione di produttori, almeno il 30 %:

a) delle superfici di cui all'articolo 8 paragrafi 1 e 2,

b) degli accordi di cui all'articolo 8, paragrafo 3,

c) dei pagamenti di cui all'articolo 15,

d) dei quantitativi consegnati per la trasformazione per ciascun periodo di consegna,

e) delle domande di aiuto o di anticipi.

I controlli servono in particolare a verificare la concordanza:

a) da un lato, tra i quantitativi di prodotti consegnati per la trasformazione nell'ambito di contratti, e per i quali sono stati rilasciati i certificati di consegna di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e quelli indicati in ciascuna domanda di aiuto o di anticipo;

b) dall'altro, tra i quantitativi di prodotti consegnati per la trasformazione nell'ambito di contratti e quelli consegnati all'organizzazione di produttori dai suoi membri, dai membri di un'altra organizzazione di produttori, qualora si applichi il disposto dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto 3, secondo e terzo trattino del regolamento (CE) n. 2200/96, come pure da singoli produttori qualora si applichi l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2202/96;

3. Presso tutti i trasformatori sono eseguiti controlli fisici e documentali che riguardano, per prodotto ricevuto, per mese e per trasformatore, almeno il 30 %:

a) delle partite ricevute nell'ambito di ciascuno dei due tipi di contratti, di campagna e pluriennali; devono essere verificati almeno il peso netto di ogni partita, il legame reale con un contratto, i certificati di consegna di cui all'articolo 10, paragrafo 2, l'identificazione precisa del mezzo di trasporto utilizzato e il rispetto dei requisiti minimi fissati in allegato;

b) di ciascuno dei prodotti finiti e sottoprodotti ottenuti nell'ambito di contratti;

c) di ciascuno dei prodotti finiti e sottoprodotti ottenuti al di fuori di un contratto;

d) dei trasferimenti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera f).

I controlli servono soprattutto a verificare la concordanza tra:

a) le fatture di acquisto e di vendita dei prodotti finiti e dei sottoprodotti, da un lato;

b) e i quantitativi di prodotti ricevuti dall'industria, i quantitativi di prodotti finiti e sottoprodotti elaborati, i quantitativi di prodotti finiti e sottoprodotti acquistati e i quantitativi di prodotti finiti e sottoprodotti venduti o in giacenza, dall'altro.

Gli Stati membri eseguono almeno due volte all'anno un controllo fisico delle scorte di prodotti trasformati dal trasformatore e delle scorte di prodotti trasformati acquistati e raffrontano i dati così ottenuti con quelli desunti dal registro del trasformatore.

4. Gli Stati membri possono aumentare la frequenza e la percentuale dei controlli di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 19

1. I controlli a norma dell'articolo 18 non precludono eventuali controlli supplementari da parte delle autorità competenti né gli effetti dell'applicazione di disposizioni nazionali.

2. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per accertare la corretta tenuta dei registri e la loro concordanza con la contabilità generale delle organizzazioni di produttori e dei trasformatori.

3. Qualora dai controlli risultino irregolarità significative, le autorità competenti eseguono controlli supplementari durante la campagna in corso e aumentano la frequenza dei controlli nella campagna successiva.

Articolo 20

1. Qualora si constati che l'aiuto o l'anticipo per un prodotto, richiesto da un'organizzazione di produttori per una data campagna di commercializzazione o per un periodo di consegna è superiore all'importo dovuto, quest'ultimo viene ridotto allorché la differenza è imputabile a dichiarazioni o documenti falsi o a colpa grave da parte dell'organizzazione di produttori. La riduzione è pari al doppio della differenza, maggiorata di un interesse calcolato in base al periodo intercorso tra il pagamento e la restituzione dell'indebito da parte del beneficiario.

Il tasso dell'interesse è quello applicato dall'Istituto monetario europeo alle sue operazioni in ECU, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* serie C, in vigore alla data del pagamento indebito e maggiorato di tre punti percentuali.

2. Quando si applica il disposto del paragrafo 1, se la differenza tra l'aiuto o l'anticipo effettivamente versato e l'aiuto o l'anticipo dovuto supera il 20 % dell'aiuto o dell'anticipo dovuto, il beneficiario restituisce la totalità dell'aiuto o dell'anticipo ricevuto, maggiorata di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 1; se la differenza è superiore al 30 %, l'organizzazione di produttori perde inoltre ogni diritto all'aiuto alla produzione per la campagna successiva.

3. Gli importi recuperati e gli interessi sono versati all'organismo pagatore competente e detratti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

4. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 2. In particolare, prevedono sanzioni nei confronti dei responsabili dell'organizzazione di produttori secondo la gravità delle loro inadempienze.

5. Qualora si constati che il quantitativo di un prodotto consegnato nell'ambito di un contratto pluriennale per una campagna di commercializzazione è inferiore al quantitativo minimo di cui all'articolo 3, paragrafo 6, l'aiuto corrispondente al contratto pluriennale è ridotto del 50 % per tale campagna. Il beneficiario restituisce la differenza tra l'aiuto effettivamente versato e l'aiuto dovuto, maggiorata di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 1.

Se l'inosservanza del quantitativo minimo concerne simultaneamente tre o più contratti pluriennali, per una campagna di commercializzazione, l'organizzazione di produttori di cui trattasi è esclusa dalla firma dei nuovi contratti pluriennali dal momento in cui l'inosservanza è accertata. Lo Stato membro decide la durata dell'esclusione in base alla gravità dell'inadempienza. L'esclusione ha una durata di almeno due campagne. Il disposto del primo comma si applica a ogni contratto.

6. In caso di recidiva da parte di un'organizzazione di produttori, lo Stato membro revoca il riconoscimento dell'organizzazione di produttori o il prericonoscimento nel caso di gruppo di produttori.

Articolo 21

1. Se nel corso di una campagna si constata che il quantitativo di un prodotto consegnato al trasformatore nell'ambito dei contratti non è stato completamente trasformato, quest'ultimo è penalizzato con una sanzione pecuniaria.

La sanzione è calcolata come segue:

a) se la differenza tra il quantitativo consegnato e il quantitativo trasformato è pari o inferiore al 5 %, la sanzione è pari al triplo dell'importo ottenuto moltiplicando il 5 % del quantitativo totale del prodotto consegnato per il livello dell'aiuto corrispondente al contratto pluriennale, per la campagna di cui trattasi;

b) se la differenza è compresa tra il 5 % e il 20 %, la sanzione è pari al quadruplo dell'importo ottenuto moltiplicando il 20 % del quantitativo totale del prodotto consegnato per il livello dell'aiuto corrispondente al contratto pluriennale, per la campagna di cui trattasi; il trasformatore è inoltre escluso dal regime nella campagna successiva a quella in cui si è constatata l'omessa trasformazione;

c) se la differenza è superiore al 20 %, la sanzione è pari al quintuplo dell'importo ottenuto moltiplicando il 50 % del quantitativo totale del prodotto consegnato per il livello dell'aiuto corrispondente al contratto pluriennale, per la campagna di cui trattasi; il trasformatore è inoltre escluso dal regime nelle tre campagne successive a quella in cui si è constatata l'omessa trasformazione.

2. La sanzione di cui al paragrafo 1 non viene applicata se il trasformatore fornisce la prova, ritenuta soddisfacente dall'autorità nazionale competente, che le irregolarità commesse non sono imputabili a dolo o colpa grave.

CAPO VII

Comunicazioni alla Commissione

Articolo 22

1. Ogni Stato membro interessato notifica alla Commissione quanto segue:

a) per ciascun prodotto, il quantitativo contrattuale suddiviso per periodi di consegna, per la campagna in corso, entro le date seguenti:

 i) il 1° luglio per i limoni,

 ii) il 1° dicembre per gli altri prodotti;

b) il quantitativo di ciascun prodotto consegnato per la trasformazione, nell'ambito del regolamento (CE) n. 2202/96, entro le date seguenti:

 i) il 15 luglio della campagna successiva per i limoni,

 ii) il 1° settembre della campagna in corso per i mandarini, le clementine e i satsuma,

 iii) il 1° dicembre della campagna successiva per le arance, i pompelmi e i pomeli.

Sulla base delle informazioni di cui al primo comma, la Commissione accerta se sono stati rispettati, o se del caso superati, i limiti di trasformazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2202/96. Gli Stati membri sono informati immediatamente dell'esito di tale accertamento. Sulle conseguenze finanziarie dei superamenti viene presa una decisione conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2202/96.

2. Per ciascun prodotto, entro il 1° gennaio della campagna successiva, ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione quanto segue:

a) i quantitativi ricevuti dai trasformatori, ripartiti per prodotto finito e sottoprodotto ottenuti;

b) i quantitativi ricevuti dai trasformatori nell'ambito dei contratti, ripartiti per periodo di consegna e per tipo di contratto, cioè di campagna o pluriennale;

c) i quantitativi ricevuti dai trasformatori nell'ambito dei contratti, ripartiti per prodotto finito e sottoprodotto ottenuti;

d) i quantitativi di ciascun prodotto finito e sottoprodotto ottenuto dai quantitativi di cui alla lettera a); per il succo, tali quantitativi sono ripartiti secondo il grado di concentrazione, espresso in gradi Brix;

e) i quantitativi di ciascun prodotto finito e sottoprodotto ottenuti dai quantitativi di cui alla lettera c); per il succo, tali quantitativi sono ripartiti secondo il grado di concentrazione, espresso in gradi Brix;

f) i quantitativi di ciascun prodotto finito e sottoprodotto in giacenza alla fine della campagna;

g) i quantitativi oggetto di contratto e consegnati, per tipo di contratto, cioè di campagna o pluriennale;

h) gli importi, espressi in moneta nazionale, delle spese relative agli aiuti versati alle organizzazioni di produttori.

I quantitativi sono espressi in peso netto.

CAPO VIII

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 23

1. Per i pompelmi e i pomeli, il superamento del limite di trasformazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2202/96 per le campagne 1997/1998 e 1998/1999, è valutato in base a quanto segue:

— ai quantitativi trasformati durante la campagna 1997/1998, nel quadro del regolamento (CE) n. 2202/96, per la campagna 1997/1998;

— alla media dei quantitativi trasformati nel corso delle campagne 1997/1998 e 1998/1999, nel quadro del regolamento (CE) n. 2202/96, per la campagna 1998/1999.

2. In via eccezionale per la campagna 1997/1998:

a) gli atti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 8 vengono eseguiti entro le date seguenti:

i) il 1° dicembre per i limoni,

ii) il 1° febbraio per le arance;

b) la notificazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) viene eseguita entro:

i) il 15 gennaio per i limoni,

ii) il 15 marzo per le arance;

c) il versamento dell'anticipo previsto all'articolo 14, paragrafo 4, corrispondente al primo e al secondo periodo di consegna, non può essere effettuato prima delle date seguenti:

i) 1° marzo per i limoni,

ii) 15 aprile per le arance.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per agevolare e controllare le suddette operazioni.

Articolo 24

Il regolamento (CE) n. 3338/93 è abrogato.

Articolo 25

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

REQUISITI MINIMI DI CUI ALL'ARTICOLO 9

I prodotti consegnati alla trasformazione devono:

1. essere interi, di qualità leale e sana; sono esclusi i prodotti colpiti da marciume;
2. rispettare i valori minimi seguenti:

a) Prodotti destinati alla trasformazione in succo

	Resa in succo	Grado Brix (1)
Arance	30 %	10°
Mandarini	23 %	10°
Clementine	25 %	10°
Pompelmi e pomeli	22 %	8°
Limoni	20 %	7°

(1) Metodo rifrattometrico.

b) Prodotti destinati alla trasformazione in segmenti

	Resa in succo	Grado Brix (1)
Clementine	33 %	10°
Satsuma	33 %	10°

(1) Metodo rifrattometrico.

Il calibro minimo delle clementine e dei satsuma destinati a essere trasformati in segmenti deve essere di 45 mm.